

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 709/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2552/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

zione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue

A. Misure provvisorie

- (1) Con la decisione 91/512/CEE del 25 luglio 1991⁽²⁾ la Commissione ha accettato gli impegni assunti nell'ambito del riesame di misure antidumping relative all'importazione di corindone artificiale originario dell'URSS, dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Repubblica popolare cinese e nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di corindone artificiale originario del Brasile e della Jugoslavia. Con il regolamento (CEE) n. 2552/93⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esporta-

B. Ritiro dell'impegno

- (2) La società V/O Stankoimport, esportatore russo che aveva assunto un impegno nell'ambito del procedimento suddetto, ha informato i servizi della Commissione, nelle relazioni periodiche sull'adempimento dell'impegno, di aver iniziato ad esportare alcuni tipi di corindone artificiale che nell'impegno aveva dichiarato di non esportare. La V/O Stankoimport ha altresì affermato di incontrare alcune difficoltà riguardo alla vendita per l'esportazione verso la Comunità di alcuni altri tipi di corindone artificiale ai prezzi fissati nell'impegno, a causa delle mutate condizioni di mercato. Il 20 settembre 1994 i servizi della Commissione hanno visitato la società per verificare tali affermazioni. Il 21 novembre 1994 la V/O Stankoimport ha comunicato ai servizi della Commissione di aver deciso di ritirare l'impegno a decorrere dal 1° gennaio 1995.

C. Dazio definitivo

- (3) L'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94 stabilisce che, in caso di ritiro di un impegno, è istituito un dazio definitivo in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in esito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio. L'inchiesta in esito alla quale è stato accettato, con la decisione 91/512/CEE, l'impegno della V/O Stankoimport si è conclusa con la determinazione definitiva, riguardo all'Unione Sovietica dell'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 355/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 2).

⁽²⁾ GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 1.